


CARIGE ASSICURAZIONI



GRUPPO BANCA CARIGE

RESPONSABILITÀ CIVILE



**CONDIZIONI
ASSICURATIVE**



NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

Art. 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;

- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per il Settore C imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 18 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dal-

la natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 19 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;

b) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;

c) da impiego di aeromobili;

d) da impiego di veicoli a motore, natanti, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

conseguenti a:

e) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

f) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;

g) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

h) esercizio dell'attività venatoria;

i) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Art. 20 - RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) alle colture e alle opere sulle quali si eseguono i lavori e alle opere in costruzione;

b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

c) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

d) ai mezzi di trasporto e agli animali sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;

e) alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori;

f) a condutture ed impianti sotterranei;

g) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, frantumamento, vibrazioni del terreno;

h) da furto;

i) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere a' sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del C.C.;

l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

n) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato della cui opera lo stesso si avvalga;

cagionati da:

o) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;

p) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;

q) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

r) proprietà di fabbricati; per i rischi relativi ai Settori: B - Responsabilità Civile Imprese Industriali ed Edili, C - Responsabilità Civile Imprese Artigiane, sono esclusi solo i fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

s) responsabilità derivanti all'Assicurato a' sensi dell'applicazione del Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626 e successive modificazioni.

Nei casi di cui alle lettere p) e q) si tiene conto, per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

L'assicurazione R.C.O. non vale per:
t) le malattie professionali.

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende inoltre i danni derivanti da:

u) detenzione o impiego di esplosivi;

v) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.